

(Progetto)

LEGGE

del ... 2025

che modifica la legge n. 64/2019 relativa alla messa a disposizione sul mercato di armi da fuoco e munizioni per uso civile, come modificata

Il consiglio nazionale della Repubblica Slovacca ha approvato la seguente legge:

Articolo I

La legge n. 64/2019 relativa alla messa a disposizione sul mercato di armi da fuoco e munizioni per uso civile, modificata dalla legge n. 376/2019 e dalla legge n. 268/2022, è modificata come segue:

1. All'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), il punto 3 è soppresso.
Gli attuali punti da 4 a 6 sono designati come punti da 3 a 5.
2. All'articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti le seguenti lettere n) e o):
“n) contrassegnare la canna di un'arma da fuoco o il cilindro di una rivoltella in modo leggibile, indelebile e univoco con il calibro dell'arma da fuoco; se l'arma da fuoco ha canne di calibro diverso o la rivoltella ha cilindri di calibro diverso, contrassegnare ciascuna canna dell'arma da fuoco o ciascun cilindro della rivoltella con il suo calibro;
o) contrassegnare l'arma da fuoco con le indicazioni di cui alle lettere g) e n) con una profondità di marcatura di almeno 0,0762 mm.”.
3. All'articolo 8, paragrafo 3, le parole “alla lettera o)” sono inserite dopo “dalla lettera m)”.
4. Alla fine dell'articolo 12, paragrafo 16, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: “e (n)”.
5. Il testo dell'attuale articolo 19 diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:
“(2) Le disposizioni della presente legge, in vigore dal 22 luglio 2025, sono state adottate in conformità a una legge giuridicamente vincolante dell'Unione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche.²²”.
6. Dopo l'articolo 21 ter è inserito il seguente articolo 21 quater, che, compreso il titolo, recita:
“Articolo 21 quater Disposizione transitoria per le modifiche in vigore a decorrere dal 22 luglio 2025

Un’arma da fuoco immessa sul mercato e marcata a norma della presente legge modificata fino al 21 luglio 2025 è considerata un’arma da fuoco marcata a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere g), n) e o), modificata a decorrere dal 22 luglio 2025 e può anche essere messa a disposizione sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2025.

7. Nell’allegato 1, parte A, punto 5, sottopunti 5.1, 5.2 e 5.4, e nell’allegato 5, punto 8, sottopunto 8.2, nel primo punto della lettera a) le parole “e n)” sono inserite dopo “g)”.
8. All’allegato 11 è aggiunto il seguente punto 4:
“4. Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (GU L 2024/325 del 22.1.2024).

Articolo II

La presente legge entra in vigore il 22 luglio 2025.